

CIRCOLARE N° 8 DEL 18.03.2020

DECRETO “CURA ITALIA”

Nella mattina del 18.03.2020 è stata pubblicata la G.U. n. 70 del 17.03.2020 con il decreto legge denominato “**Cura Italia**” n. 18 del 17.03.2020. Riassumiamo per aree le principali misure.

QUADRO DEL LAVORO

INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 19)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (cd. Cassa Integrazione Guadagni) o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

CONGEDI E INDENNITÀ LAV. DIP. SETTORE PRIVATO, ISCRITTI IN GESTIONE SEPARATA E LAV. AUTONOMI (art. 23)

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado dispositive, è prevista **indennità per lavoratori con figli minori di 12 anni** (o con disabilità accertata ex L. 104/92) per un periodo (anche frazionato) di 15 giorni. In alternativa si può optare per il **bonus baby sitter da 600 euro**.

INDENNITÀ PER MARZO A FAVORE DI PROFESSIONISTI E COCOCO (art. 27)

Ai **liberi professionisti titolari di partita iva attiva** alla data del 23 febbraio 2020 e ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’**indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’INDENNITÀ VERRANNO RESE NOTE DALL’INPS. SARA’ NOSTRA PREMURA INFORMARVI

INDENNITA' PER MARZO ISCRITTI AGO - ARTIGIANI E COMMERCianti - (art. 28)

Agli iscritti alla gestione INPS commercianti e artigiani spettano 600 euro per marzo. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

LE MODALITA' DI FRUIZIONE DELL'INDENNITA' VERRANNO RESE NOTE DALL'INPS. SARA' NOSTRA PREMURA INFORMARVI

PREMIO A LAVORATORI DIPENDENTI (art. 63)

Premio da 100 euro per lavoratori dipendenti, parametrato alle giornate lavorate a marzo.

Anticipo del datore che poi compensa in F24.

QUADRO TRIBUTARIO

RINVIO TECNICO – RIMESSIONE IN TERMNI PER VERSAMENTI (art. 60)

Per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

SOSPENSIONE DI IVA, RITENUTE (lav. dipendente e assimilato), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI e PREMI INAIL (art. 61)

Sospensione dei versamenti in scadenza tra il 02/03/2020 e il 30/04/2020 per:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di

vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e Turismo, i tour operator

I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 31/5/2020 in un'unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Se si tratta, però, di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche** essi **sospendono** (ritenute, iva ecc) **dal 02/03/2020 fino al 31/05/2020** (e non 30/04/2020 come per i restanti in elenco) e devono **pagare in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.**

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI – E RITENUTE SU COMPENSI E PROVVIGIONI (art. 62)

Per tutti sono **sospesi gli adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (dichiarazione IVA, Comunicazione Liquidazione Iva, esterometro, corrispettivi, ecc.), che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. **Non varia la scadenza delle CU che rimane al 31/3/2020.** Gli adempimenti sospesi **vanno effettuati entro il 30/06/2020.**

Per i soggetti con **volume d'affari inferiore a 2.000.000 di euro nel 2019** sono sospesi i versamenti da autoliquidazione di iva, ritenute lav. dipendente e assimilato, contributi inps e premi inail in scadenza **tra l'08/03/2020 e il 31/03/2020.** I versamenti sospesi **vanno eseguiti entro il 31/05/2020 in un'unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili** di pari importo.

Per i soggetti con ricavi o **compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019** i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 **possono** non essere assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del 600/73 **a condizione che**

nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

CREDITI DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, **un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate** fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020

CREDITI DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (art. 65)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa - tranne quelle NON SOSPESE dal dpcm 11/03, vedi allegati 1 e 2, (dettaglio alimentari, tabacchi, bar e ristoranti in porti e stazioni, lavanderie, pompe funebri ecc) - è riconosciuto, per l'anno 2020, un **credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (art. 67)

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte, appunto, degli uffici degli enti impositori.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI (art. 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti, **scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS.

Specifichiamo: **Nessuna proroga per gli atti diversi da quelli elencati, quindi avvisi bonari, avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d'imposta.**

QUADRO FINANZIARIO

FONDO CENTRALE DI GARANZIA (art. 49)

Per nove mesi dalla entrata in vigore:

- Garanzia gratuita, Aumenti massimali e percentuali di garanzia;
- Ammesse rinegoziazioni con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo;
- Nuovi finanziamenti di 18 mesi, massimo 3000, a favore di imprese, artisti e professionisti danneggiati dal covid-19. Il danno può essere autocertificato. La garanzia è prestata gratuitamente e senza valutazione;
- Prestazione della garanzia su microcredito senza valutazione del merito di credito anche per chi non è valutabile positivamente in base agli ultimi due bilanci. Aumento da 25.000 a 40.000 tetto massimo del finanziamento.
- Per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario.

FONDO GASPARRINI (sospensione mutuo prima casa) (art. 54)

Per nove mesi dalla entrata in vigore sospensione delle rate mutuo prima casa:

accesso aperto anche a **liberi professionisti e lavoratori autonomi** che autocertifichino un calo di fatturato (in marzo aprile maggio o nel periodo 21/02/2020 fino alla data di presentazione della domanda) **un calo del fatturato di almeno il 33%** rispetto al fatturato del IV trimestre 2019. Non è richiesto ISEE (solo autocertificazione).

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (art. 55)

Credito di imposta a seguito di cessione crediti verso debitori inadempienti (trasformazione delle imposte anticipate in credito d'imposta), in base a perdite e eccedenze ACE, su un valore massimo non eccedente il 20% del valore dei crediti ceduti.

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI (art. 56)

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, **il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Le aperture di credito **e gli anticipi su crediti** (fatture) esistenti alla data del 17 marzo 2020, **non possono essere revocati**, anche per la parte non ancora utilizzata.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

PROROGA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31.12.2019 (art.106)

In deroga agli articoli 2364, comma 2 e 2478-bis del Codice Civile, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (29 giugno 2020).

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CANONI ASD (art.95)

Il provvedimento consente alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante realizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili, a decorare dal mese di giugno 2020.

DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE (ART.83)

Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali, amministrative e tributarie. Per approfondimenti, si veda l'articolo pubblicato sul blog il 10 marzo u.s.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI DEGLI ATTI TRIBUTARI (ART.83)

In aggiunta alle predette misure, sono ora sospesi - dal 09 marzo fino al 15 aprile 2020 - anche i termini per le impugnazioni degli atti tributari (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, etc) ovvero per la notifica del ricorso e del reclamo, ricorrendo ai presupposti dell'art. 17-bis, comma 2 D.Lgs. 546/92 (obbligo c.d. mediazione).

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART.103)

Il decreto prevede inoltre la sospensione, fino al 15 aprile 2020, dei termini relativi a tutti i "procedimenti amministrativi" pendenti alla data del 23 febbraio, oppure avviati dopo tale data. Tra questi dovrebbero ritenersi compresi anche i procedimenti di accertamento con adesione, di cui all'art.6 D.Lgs. 218/97, ma è auspicabile un chiarimento.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.